

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

Che l'I.C.I.- Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

Che l'art.54 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art.6 del D.Lgs.23 marzo 1998, n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

Che, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla Legge Finanziaria n. 296/2006 all'art. 1, comma 156, le aliquote vengono stabilite dal Consiglio Comunale;

Valutati gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Considerato che , anche a seguito della riduzione dei trasferimenti ordinari dello Stato operata nel corso degli anni passati e nell'impossibilità di reperire nuove entrate se non quelle derivanti dall'applicazione di imposte e tasse, al fine di salvaguardare, tra l'altro, il livello consolidato della spesa corrente è necessario procedere alla conferma, anche per l'anno 2007, delle aliquote già applicate nell'anno 2006;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi del comune;

VISTO il parer favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

Con votazione unanime

.

DELIBERA

I. Di confermare le aliquote I.C.I.- Imposta Comunale sugli Immobili, con effetto dal 1° Gennaio 2007, come segue:

- 5,50 per mille per l'abitazione principale;
- 7 per mille per altri immobili, o abitazioni tenute a disposizione e non occupate come dimora abituale, aree fabbricabili, e unità immobiliari posseduti in aggiunta all'abitazione principale senza distinzione fra locati e non locati;

- di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, solo per una unità immobiliare e fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2007, in conformità a quanto dispone l'art.172 del D.Lgs. n.267/2000;

- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.